

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 647 DEL 13/06/2016

OGGETTO: Sisma 1997. Finanziamento edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n".
Assegnazione finanziamento di euro 11.854.230,77 e determinazioni.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal **.20/06/2016**

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge del 30 marzo 1998, n. 61 e ss. ii. e mm.;

Vista la d.c.r. del 31 gennaio 2012, n. 120, "Programma finanziario 2011/2012 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997", come da ultimo modificata con d.g.r. dell'11 aprile 2016, n. 365;

Vista la d.g.r. del 5 agosto 1998, n. 4718 e ss. ii. e mm.;

Vista la d.g.r. del 14 settembre 1998, n. 5180 e ss. ii. e mm.;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di assegnare ai Comuni elencati all'allegato A al presente atto l'importo complessivo di euro 11.854.230,77, ripartito secondo quanto indicato al predetto allegato, per il finanziamento degli interventi di ripristino post sisma degli edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n" dei P.I.R. di cui all'art. 3 della legge del 30 marzo 1998, n. 61 e ss. ii. e mm.;
- 3) di stabilire che il finanziamento di cui al numero precedente ha ad oggetto il ripristino post sisma di singoli edifici, come individuati ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. del 14 settembre 1998, n. 5180 e ss. ii. e mm., compresi nelle U.M.I. di fascia "n", ossia prive delle priorità previste all'allegato A alla d.g.r. del 5 agosto 1998, n. 4718 e ss. ii. e mm., dei soli P.I.R. nel cui ambito territoriale risultano, al 31 dicembre 2015, almeno 15 residenti o almeno 5 attività produttive, come individuate all'art. 5., comma 1. della legge 61/1998;
- 4) di stabilire che gli interventi di recupero di cui ai numeri precedenti sono realizzati sulla base di progetti unitari per singoli edifici, individuati ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. 5180/1998; qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari il contributo concedibile è pari alla somma dei contributi spettanti per le unità immobiliari comprese nell'edificio stesso;
- 5) di stabilire che il finanziamento in oggetto non concerne gli interventi di ripristino post sisma realizzati o in corso di esecuzione a spese del proprietario;
- 6) di escludere dal contributo previsto nel presente atto gli interventi relativi ad edifici in relazione ai quali il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa hanno ottenuto un contributo per la riparazione dei danni a seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi o sono stati dichiarati decaduti dal relativo beneficio;
- 7) di rinviare per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo al disposto di cui

- all'art. 4, comma 4. della legge 61/1998 e ss. ii. e mm. e, nell'ipotesi di pluralità di aventi titolo, a quanto previsto all'art. 3, comma 5 della legge 61/1998;
- 8) di rinviare al disposto di cui all'art. 4, comma 4 della legge 61/1998 per quanto concerne le cause di decadenza dal contributo in oggetto;
 - 9) di escludere l'applicabilità dei poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 6 della legge 61/1998 in difetto delle risorse necessarie;
 - 10) di stabilire che all'avente diritto al beneficio in oggetto sarà riconosciuto un contributo pari alla minor somma tra il costo dell'intervento strutturale, risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, escluse le finiture connesse, e il sessanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alla tabella 7.1.A dell'allegato B alla d.g.r. 5180/1998, rimodulato, tenuto conto del coefficiente moltiplicatore e delle maggiorazioni applicabili, per la superficie delle singole unità immobiliari comprese nell'edificio, salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 6, comma 1 della legge 61/1998;
 - 11) di stabilire che i soggetti interessati dovranno inviare ai Comuni territorialmente competenti, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione a pena di inammissibilità, la domanda di accesso al beneficio in oggetto, redatta in riferimento a tutte le unità immobiliari eventualmente comprese nell'edificio in conformità al modello di cui all'allegato B al presente atto e corredata della dichiarazione del tecnico incaricato;
 - 12) di stabilire che nell'ipotesi l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, la domanda di cui sopra riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio, redatta secondo il modello di cui all'allegato C al presente atto, è presentata dall'amministratore del condominio ove esistente, oppure, anche nel caso di comproprietà di un'unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi; in siffatte ipotesi alla domanda va allegato il verbale di condominio o l'atto di procura;
 - 13) di stabilire che con la domanda di accesso al contributo l'istante, al fine di conseguire i relativi punteggi previsti all'allegato D al presente atto, può assumere, distintamente o cumulativamente, gli obblighi di realizzare anche le finiture dell'edificio, di trasferire la propria residenza nell'edificio recuperato, entro 60 giorni dalla fine lavori e per un periodo minimo di due anni, e, in ultimo, per tre anni decorrenti dalla data della fine dei lavori, di stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto l'unità immobiliare recuperata;
 - 14) di precisare che, nell'ipotesi l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, l'eventuale obbligo a realizzare le finiture esterne dell'edificio deve essere assunto da tutti i soggetti interessati con atto di impegno allegato alla domanda;
 - 15) di stabilire che il mancato adempimento agli obblighi derivanti dall'impegno previsto ai numeri precedenti comporta la decadenza dal contributo di cui al punto 10);
 - 16) di stabilire che i Comuni competenti dovranno, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11), stilare una graduatoria al fine definire l'ordine di accesso al contributo in oggetto, assegnando, secondo le indicazioni di cui all'allegato D al presente atto, i punteggi risultanti dalla sussistenza degli elementi riportati nella domanda di accesso al contributo, eventualmente sommati nell'ipotesi ricorrano più condizioni, accertata la legittimazione degli istanti, la ricorrenza degli elementi previsti all'allegato A alla d.g.r. 5180/1998, l'inesistenza di cause di decadenza, l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto adottati a fondamento dei requisiti preferenziali dichiarati, la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato dal tecnico, ed individuare, sulla base delle

informazioni contenute nella domanda di contributo di cui sopra ed entro i limiti dell'importo assegnato con il presente atto, i soggetti che possono accedere al finanziamento di che trattasi definendo altresì l'importo massimo del contributo concedibile;

- 17) di stabilire che il Comune, al fine di assegnare i punteggi di cui al punto precedente, dovrà altresì verificare d'ufficio, per ogni domanda di contributo, se il ripristino dell'edificio determina il completamento del P.I.R., se l'edificio oggetto di ordinanza di sgombero pregiudica o mette in pericolo l'utilizzo di immobili adiacenti ristrutturati o la circolazione stradale e pedonale sulla pubblica via, se, infine, le opere provvisorie di messa in sicurezza predisposte ostacolano o rendono difficoltosi in modo sensibile la circolazione stradale o pedonale sulla pubblica via o l'utilizzo di fabbricati adiacenti già ripristinati a seguito del sisma assegnando alle relative domande gli ulteriori punteggi;
- 18) di stabilire che nell'ipotesi più domande abbiano conseguito pari punteggio sarà preferita la domanda relativa all'edificio con superficie minore;
- 19) di stabilire che i Comuni interessati dal finanziamento in oggetto dovranno trasmettere all'U.O.T.: Ricostruzione post sisma ed emergenze della Regione Umbria, entro il termine di cui al punto 16), la graduatoria degli interventi oggetto del presente atto debitamente approvata;
- 20) di rinviare a successivo atto la disciplina delle procedure, dei criteri e delle modalità del finanziamento degli interventi di che trattasi;
- 21) di stabilire che alla copertura finanziaria del suddetto importo di euro 11.854.230,77 si farà fronte con le risorse destinate al settore d'intervento "Programmi integrati di recupero" dal Programma finanziario 2011/2012 di cui alla d.c.r. del 31 gennaio 2012, n. 120, come da ultimo variato con d.g.r. dell'11 aprile 2016, n. 365;
- 22) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
- 23) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma 1997. Finanziamento edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n". Assegnazione finanziamento di euro 11.854.230,77 e determinazioni.

Con la locuzione fascia "n" si intendono indicare, in via residuale, le Unità Minime di Intervento (U.M.I.) comprese nei Programmi integrati di Recupero (P.I.R.) di cui all'art. 3 della legge del 30 marzo 1998, n. 61 e ss. ii. e mm. che non presentano gli elementi di priorità delle fasce finanziabili enucleati dall'allegato A alla d.g.r. del 5 agosto 1998, n. 4718.

La fascia "n" non ha trovato sino ad ora un'organica fonte di finanziamento, in quanto, come detto, priva degli indici di priorità previsti dalla normativa vigente.

Nondimeno il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma compresi nella suddetta fascia ha un'indubbia importanza strategica ai fini della conclusione del processo di ricostruzione se si considera che, attualmente, all'interno dei nuclei oggetto dei 188 P.I.R. approvati dalla Giunta regionale, le predette U.M.I. rappresentano, finanziate le fasce prioritarie, gli unici agglomerati immobiliari non riparati.

Sotto altro profilo si rileva che, proprio in virtù dello stato attuale della ricostruzione decisamente avviata alla conclusione, oggi si concretizzano i presupposti economici per poter programmare il finanziamento, almeno in parte, di tali interventi, come peraltro auspicato al punto 4.4.2 della d.c.r. del 31 gennaio 2012, n. 120, "Programma finanziario 2011/2012 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997".

A conferma di quanto sopra, con la recente deliberazione dell'11 aprile 2016, n. 365 la Giunta regionale, ad integrazione del suddetto Programma finanziario 2011-2012, ha espressamente destinato al ripristino delle U.M.I. di fascia "n" il finanziamento di euro 11.854.230,77.

Come già stabilito nella citata d.g.r. 365/2016, la limitatezza delle risorse disponibili, a fronte di un fabbisogno economico stimato in circa 360 milioni di euro, rende inattuabile il finanziamento in toto delle U.M.I. di che trattasi e impone la definizione di criteri restrittivi per l'assegnazione dei relativi finanziamenti ai Comuni, per l'individuazione degli immobili interessati dal beneficio in argomento e, infine, per la quantificazione del contributo concedibile, con l'obiettivo ultimo di completare il recupero edilizio, architettonico, sociale ed economico dei centri oggetto dei programmi integrati di recupero compatibilmente, come detto, con le attuali disponibilità finanziarie.

Riguardo all'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni, si ritiene di ripartire tra le amministrazioni interessate il suddetto finanziamento di euro 11.854.230,77, come analiticamente riportato nella tabella di cui all'allegato A al presente atto, in misura proporzionale al numero e alla superficie delle unità immobiliari comprese nelle U.M.I. di fascia "n" dei rispettivi P.I.R., secondo una percentuale media corretta a seguito dell'esclusione dei Comuni il cui finanziamento risulta complessivamente inferiore a euro 70.000,00, importo pari al contributo medio stimato per intervento. Il duplice riferimento al numero e alla superficie delle unità immobiliari permette di riequilibrare gli effetti di eventuali ipotetici errori nei dati dell'uno o dell'altra delle grandezze.

Siffatti criteri consentono di considerare, seppur indirettamente, l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascun comune in relazione agli interventi di che trattasi e di assicurare ai finanziamenti in questione, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni interessate, una certa rilevanza sociale ed economica.

In ordine a quanto sopra si chiarisce che i dati relativi al numero e alla superficie delle U.M.I. e delle unità immobiliari sono estrapolati dai database in possesso di questa amministrazione e che per l'individuazione dei P.I.R. si è tenuto conto dei soli programmi nel cui ambito territoriale risultano, al 31 dicembre 2015, almeno 15 residenti o almeno 5 attività

produttive, come individuate all'art. 5., comma 1. della legge 61/1998, secondo le indicazioni dei comuni interessati pervenute con le note prot. nn. 7650 dell'11 maggio 2016, 4295 del 16 maggio 2016, 18323 del 17 maggio 2016, 2601 del 18 maggio 2016, 1833 del 19 maggio 2016, del 19 maggio 2016, 13466 del 24 maggio 2016, 6760 del 25 maggio 2016, 3011 del 26 maggio 2016, 29863 del 26 maggio 2016, 7927 del 26 maggio 2016, 20388 del 27 maggio 2016, 1601 del 30 maggio 2016, 2674 del 30 maggio 2016, 27039 del 30 maggio 2016, del 30 maggio 2016, 6278 del 31 maggio 2016, 3240 del 31 maggio 2016, 3270 del 31 maggio 2016, 1908 del 01 giugno 2016, 5295 del 01 giugno 2016 e del 03 giugno 2016, acquisite agli atti rispettivamente con prot. nn. 102213 del 12 maggio 2016, 104790 del 16 maggio 2016, 106305 del 18 maggio 2016, 107854 del 19 maggio 2016, 109097 del 23 maggio 2016, 107953 del 19 maggio 2016, 110957 del 24 maggio 2016, 117561 del 03 giugno 2016, 112484 del 26 maggio 2016, 113219 del 27 maggio 2016, 113182 del 27 maggio 2016, 115265 del 31 maggio 2016, 115536 del 31 maggio 2016, 116179 del 31 maggio 2016, 118885 del 6 giugno 2016, 118889 del 06 giugno 2016, 116018 del 31 maggio 2016, 115939 del 31 maggio 2016, 116479 del 01 giugno 2016, 117176 del 01 giugno 2016, 117325 del 01 giugno 2016 e 118306 del 06 giugno 2016.

Alla copertura finanziaria del suddetto importo di euro 11.854.230,77 si può provvedere con le risorse destinate al settore "Programmi integrati di recupero" dal programma finanziario 2011/2012 di cui alla d.c.r. 120/2012, come da ultimo modificato con la d.g.r. 365/2016.

Circa l'individuazione degli immobili suscettibili di essere finanziati, si ritiene, in primo luogo, di dover circoscrivere il beneficio in argomento al singolo edificio, individuato ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. del 14 settembre 1998, n. 5180 e ss. ii. e mm., compreso nella U.M.I. di fascia "n", non ricomprendendo necessariamente tutti gli immobili inclusi nella U.M.I..

Tale opzione, che pur disattende un principio fondamentale della c.d. ricostruzione integrata, appare irrinunciabile per la limitatezza delle risorse economiche e risulta comunque coerente con talune deliberazioni della Giunta regionale (dd.g.r. del 23 marzo 2009, n. 351, del 6 ottobre 2008, n. 1300, del 10 dicembre 2003, n. 1893, ecc..) che, a fronte di particolari esigenze ritenute prevalenti, ha già in passato sacrificato il principio della ricostruzione integrata prevedendo la possibilità di intervenire su porzioni delle U.M.I..

Non sono interessati dal presente provvedimento gli immobili compresi nelle fasce "n" all'interno dei P.I.R. già riparati o in corso di riparazione a spese del proprietario poiché, dovendo tener conto dell'esiguità delle risorse disponibili, il rimborso delle somme anticipate per lavori già eseguiti o in corso di esecuzione non risulta funzionale al recupero dei centri oggetto dei P.I.R. quanto la realizzazione di nuovi interventi di recupero.

Considerate rispettivamente la limitatezza dei fondi a disposizione ed evidenti ragioni di coerenza, si ritiene di escludere dal contributo previsto nel presente atto gli interventi relativi ad edifici in relazione ai quali il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa hanno ottenuto un contributo per la riparazione dei danni a seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi o sono stati dichiarati decaduti dal relativo beneficio.

Ancora riguardo all'individuazione degli immobili oggetto del finanziamento in argomento mediante la definizione di criteri di prelazione di taluni rispetto ad altri, si ritiene di dover privilegiare gli edifici il cui ripristino determini il completamento del P.I.R., poiché un intervento di tal genere consente il recupero completo dell'intera zona interessata dal Programma.

Ulteriori criteri discretivi per l'individuazione degli immobili interessati dal finanziamento in discussione derivano dalla destinazione dell'immobile, abitativa o produttiva, e dalle condizioni particolarmente gravi dell'edificio, anche in relazione allo stato dei luoghi: si ritiene così di dover preferire, ai fini della concessione del contributo di cui si discute, il fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero, specialmente quando le condizioni di instabilità pregiudichino o mettano in pericolo l'utilizzo di immobili adiacenti ristrutturati o la circolazione stradale e pedonale sulla pubblica via, e l'immobile oggetto di opere provvisorie di messa in

sicurezza, in particolare quando siffatte opere ostacolano o rendano difficoltosi in modo sensibile la circolazione stradale o pedonale sulla pubblica via o l'utilizzo di fabbricati adiacenti già ripristinati a seguito del sisma.

Sotto il profilo soggettivo, ma sempre al fine di circoscrivere l'oggetto del presente finanziamento incentivando, al contempo, il completo recupero degli immobili e, anche sotto il profilo demografico, dei centri abitati, si reputa opportuno, infine, riconoscere una preferenza ai soggetti che si impegnano a realizzare anche le finiture esterne ed interne dell'edificio, premiando maggiormente le prime all'evidente scopo di assicurare il decoro dell'ambiente urbano, o a trasferire la propria residenza nell'edificio recuperato, entro 60 giorni dalla fine lavori e per un periodo minimo di due anni, o, in ultimo, per tre anni decorrenti dalla data della fine dei lavori, a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto l'unità immobiliare recuperata.

A tal fine l'interessato potrà sottoscrivere, in sede di compilazione della domanda, un impegno al quale dovrà tener fede pena la decadenza dal contributo; qualora l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, l'eventuale atto di impegno a realizzare le finiture esterne dell'edificio, allegato alla domanda, dovrà essere assunto da tutti gli interessati.

Gli interventi di recupero finanziabili con il presente atto sono realizzati sulla base di progetti unitari per singoli edifici, individuati ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. 5180/1998; qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari il contributo concedibile è pari alla somma dei contributi spettanti per le unità immobiliari comprese nell'edificio stesso.

In ordine alla quantificazione del beneficio in argomento, all'avente diritto potrà essere riconosciuto un contributo pari alla minor somma tra il costo dell'intervento strutturale, risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, escluse le finiture connesse, e il sessanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alla tabella 7.1.A dell'allegato B alla d.g.r. 5180/1998, rimodulato, tenuto conto del coefficiente moltiplicatore e delle maggiorazioni applicabili, per la superficie delle singole unità immobiliari.

Il contributo come sopra quantificato sarà rideterminato sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della legge 61/1998, che prevede, in sintesi, che il contributo venga decurtato del risarcimento ottenuto da parte di compagnie assicuratrici in relazione ai danni subiti dall'evento sismico ed integrato per un importo pari all'ammontare dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente il sisma.

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo si può rinviare al disposto di cui all'art. 4, comma 4. della legge 61/1998 e, nell'ipotesi di pluralità di aventi titolo, a quanto previsto all'art. 3, comma 5 della legge 61/1998.

Al citato art. 4, comma 4. della legge 61/1998 si ritiene di rinviare anche sotto il profilo della disciplina delle cause di decadenza dal contributo di che trattasi.

Attesa l'insussistenza delle risorse necessarie si esclude l'applicabilità dei poteri sostituitivi di cui all'art. 3, comma 6 della legge 61/1998.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente atto i soggetti interessati potranno proporre la domanda di accesso al contributo, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B al presente atto. Con la domanda, che deve essere riferita a tutte le unità immobiliari eventualmente comprese nell'edificio, l'istante dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. ii. e mm., il proprio titolo, gli estremi catastali dell'immobile, la U.M.I. e il P.I.R. entro cui è compreso l'edificio, l'insussistenza delle cause di decadenza dal contributo previste dall'art. 4, comma 4. della legge 61/1998 e dalle ulteriori disposizioni normative, gli elementi di fatto attinenti all'immobile e gli ulteriori requisiti preferenziali sopra indicati ricorrenti in concreto.

Analogamente a quanto previsto all'art. 3, comma 2, allegato 1 alla d.g.r. 5180/1998 e ss. ii. e mm., nell'ipotesi l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, la domanda riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio, redatta in conformità al modello di cui all'allegato C, è presentata dall'amministratore del condominio ove esistente, oppure, anche nel caso di comproprietà di un'unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura reso in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi; in siffatte ipotesi alla domanda va allegato il verbale di condominio o l'atto di procura.

A corredo della domanda gli interessati dovranno altresì produrre una dichiarazione sottoscritta da un tecnico da loro incaricato attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico del 1997, lo stato di danno (secondo la classificazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato B alla d.g.r. 5180/1998), il grado di vulnerabilità (per i soli edifici in muratura), il coefficiente moltiplicatore applicabile, le maggiorazioni applicabili, il costo base, la superficie complessiva di ciascuna delle unità immobiliari ricomprese nell'edificio, il contributo massimo concedibile.

L'importo del contributo massimo concedibile, come sopra determinato, rappresenta l'importo massimo del contributo che il Comune può concedere agli aventi diritto.

Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni, accertata la legittimazione degli istanti, l'effettiva ricorrenza degli elementi indicati all'allegato A alla d.g.r. 5180/1998, l'inesistenza di cause di decadenza e la sussistenza degli elementi di fatto adottati a fondamento dei requisiti dichiarati, redigeranno una graduatoria delle istanze sulla base dei punteggi assegnati secondo le indicazioni di cui all'allegato D al presente atto, eventualmente sommati nell'ipotesi ricorrano più condizioni, ed individueranno, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di contributo di cui sopra e degli accertamenti d'ufficio, tenendo conto dell'importo assegnato con il presente atto, i soggetti che possono accedere al contributo di che trattasi.

Solo nell'ipotesi più domande abbiano conseguito pari punteggio, si ritiene opportuno preferire l'edificio con superficie minore, al fine di poter ripartire, anche in virtù di eventuali economie conseguite, il finanziamento in argomento tra un maggior numero di beneficiari.

Entro il termine da ultimo richiamato, i Comuni provvederanno a trasmettere all'ufficio regionale competente, l'U.O.T. Ricostruzione post sisma ed emergenze, le graduatorie di che trattasi debitamente approvate.

Preso atto delle graduatorie di cui sopra, la Giunta regionale, con successivi atti, disciplinerà procedure, criteri e modalità di finanziamento degli interventi in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

1. di assegnare ai Comuni elencati all'allegato A al presente atto l'importo complessivo di euro 11.854.230,77, ripartito secondo quanto indicato al predetto allegato, per il finanziamento degli interventi di ripristino post sisma degli edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n" dei P.I.R. di cui all'art. 3 della legge del 30 marzo 1998, n. 61 e ss. ii. e mm.;
2. di stabilire che il finanziamento di cui al numero precedente ha ad oggetto il ripristino post sisma di singoli edifici, come individuati ai sensi dell'allegato A alla d.g.r. del 14 settembre 1998, n. 5180 e ss. ii. e mm., compresi nelle U.M.I. di fascia "n", ossia prive delle priorità previste all'allegato A alla d.g.r. del 5 agosto 1998, n. 4718 e ss. ii. e mm., dei soli P.I.R. nel cui ambito territoriale risultano, al 31 dicembre 2015, almeno 15 residenti o almeno 5 attività produttive, come individuate all'art. 5., comma 1. della legge 61/1998;
3. di stabilire che gli interventi di recupero di cui ai numeri precedenti sono realizzati sulla base di progetti unitari per singoli edifici, individuati ai sensi dell'allegato A alla d.g.r.

- 5180/1998; qualora l'edificio sia composto da più unità immobiliari il contributo concedibile è pari alla somma dei contributi spettanti per le unità immobiliari comprese nell'edificio stesso;
4. di stabilire che il finanziamento in oggetto non concerne gli interventi di ripristino post sisma realizzati o in corso di esecuzione a spese del proprietario;
 5. di escludere dal contributo previsto nel presente atto gli interventi relativi ad edifici in relazione ai quali il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa hanno ottenuto un contributo per la riparazione dei danni a seguito degli eventi sismici del 1997 e successivi o sono stati dichiarati decaduti dal relativo beneficio;
 6. di rinviare per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo al disposto di cui all'art. 4, comma 4. della legge 61/1998 e ss. ii. e mm. e, nell'ipotesi di pluralità di aventi titolo, a quanto previsto all'art. 3, comma 5 della legge 61/1998;
 7. di rinviare al disposto di cui all'art. 4, comma 4 della legge 61/1998 per quanto concerne le cause di decadenza dal contributo in oggetto;
 8. di escludere l'applicabilità dei poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 6 della legge 61/1998 in difetto delle risorse necessarie;
 9. di stabilire che all'avente diritto al beneficio in oggetto sarà riconosciuto un contributo pari alla minor somma tra il costo dell'intervento strutturale, risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, escluse le finiture connesse, e il sessanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alla tabella 7.1.A dell'allegato B alla d.g.r. 5180/1998, rimodulato, tenuto conto del coefficiente moltiplicatore e delle maggiorazioni applicabili, per la superficie delle singole unità immobiliari comprese nell'edificio, salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 6, comma 1 della legge 61/1998;
 10. di stabilire che i soggetti interessati dovranno inviare ai Comuni territorialmente competenti, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione a pena di inammissibilità, la domanda di accesso al beneficio in oggetto, redatta in riferimento a tutte le unità immobiliari eventualmente comprese nell'edificio in conformità al modello di cui all'allegato B al presente atto e corredata della dichiarazione del tecnico incaricato;
 11. di stabilire che nell'ipotesi l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, la domanda di cui sopra riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio, redatta secondo il modello di cui all'allegato C al presente atto, è presentata dall'amministratore del condominio ove esistente, oppure, anche nel caso di comproprietà di un'unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi; in siffatte ipotesi alla domanda va allegato il verbale di condominio o l'atto di procura;
 12. di stabilire che con la domanda di accesso al contributo l'istante, al fine di conseguire i relativi punteggi previsti all'allegato D al presente atto, può assumere, distintamente o cumulativamente, gli obblighi di realizzare anche le finiture dell'edificio, di trasferire la propria residenza nell'edificio recuperato, entro 60 giorni dalla fine lavori e per un periodo minimo di due anni, e, in ultimo, per tre anni decorrenti dalla data della fine dei lavori, di stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto l'unità immobiliare recuperata;
 13. di precisare che, nell'ipotesi l'edificio comprenda proprietà appartenenti a soggetti diversi, l'eventuale obbligo a realizzare le finiture esterne dell'edificio deve essere assunto da tutti i soggetti interessati con atto di impegno allegato alla domanda;
 14. di stabilire che il mancato adempimento agli obblighi derivanti dall'impegno previsto ai

- numeri precedenti comporta la decadenza dal contributo di cui al punto 9);
15. di stabilire che i Comuni competenti dovranno, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10), stilare una graduatoria al fine definire l'ordine di accesso al contributo in oggetto, assegnando, secondo le indicazioni di cui all'allegato D al presente atto, i punteggi risultanti dalla sussistenza degli elementi riportati nella domanda di accesso al contributo, eventualmente sommati nell'ipotesi ricorrano più condizioni, accertata la legittimazione degli istanti, la ricorrenza degli elementi previsti all'allegato A alla d.g.r. 5180/1998, l'inesistenza di cause di decadenza, l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto adottati a fondamento dei requisiti preferenziali dichiarati, la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato dal tecnico, ed individuare, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di contributo di cui sopra ed entro i limiti dell'importo assegnato con il presente atto, i soggetti che possono accedere al finanziamento di che trattasi definendo altresì l'importo massimo del contributo concedibile;
 16. di stabilire che il Comune, al fine di assegnare i punteggi di cui al punto precedente, dovrà altresì verificare d'ufficio, per ogni domanda di contributo, se il ripristino dell'edificio determina il completamento del P.I.R., se l'edificio oggetto di ordinanza di sgombero pregiudica o mette in pericolo l'utilizzo di immobili adiacenti ristrutturati o la circolazione stradale e pedonale sulla pubblica via, se, infine, le opere provvisorie di messa in sicurezza predisposte ostacolano o rendono difficoltosi in modo sensibile la circolazione stradale o pedonale sulla pubblica via o l'utilizzo di fabbricati adiacenti già ripristinati a seguito del sisma assegnando alle relative domande gli ulteriori punteggi;
 17. di stabilire che nell'ipotesi più domande abbiano conseguito pari punteggio sarà preferita la domanda relativa all'edificio con superficie minore;
 18. di stabilire che i Comuni interessati dal finanziamento in oggetto dovranno trasmettere all'U.O.T.: Ricostruzione post sisma ed emergenze della Regione Umbria, entro il termine di cui al punto 15), la graduatoria degli interventi oggetto del presente atto debitamente approvata;
 19. di rinviare a successivo atto la disciplina delle procedure, dei criteri e delle modalità del finanziamento degli interventi di che trattasi;
 20. di stabilire che alla copertura finanziaria del suddetto importo di euro 11.854.230,77 si farà fronte con le risorse destinate al settore d'intervento "Programmi integrati di recupero" dal Programma finanziario 2011/2012 di cui alla d.c.r. del 31 gennaio 2012, n. 120, come da ultimo variato con d.g.r. dell'11 aprile 2016, n. 365;
 21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
 22. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, li 07/06/2016

L'istruttore
Alessandro Luzzatti

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 07/06/2016

Il responsabile del procedimento
Angelo Franceschetti

FIRMATO


PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Perugia lì 07/06/2016

Il dirigente di Servizio
Alfiero Moretti

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

OGGETTO: Sisma 1997. Finanziamento edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n".
Assegnazione finanziamento di euro 11.854.230,77 e determinazioni.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 09/06/2016

IL DIRETTORE
DIEGO ZURLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coord.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Sisma 1997. Finanziamento edifici compresi nelle U.M.I. di fascia "n".
Assegnazione finanziamento di euro 11.854.230,77 e determinazioni.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 10/06/2016

Presidente Catuscia Marini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore

